



**COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA**  
**PROVINCIA DI ISERNIA**

Telefono 0865840121 – Fax 0865840338  
Codice fiscale 80001970948 – P.I. 00088660949

Piazzale Pertini, 1  
86080 Montenero Val Cocchiara  
Email [finanziario@comune.montenerovalcocchiara.is.it](mailto:finanziario@comune.montenerovalcocchiara.is.it)  
Pec [ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it](mailto:ufficiofinanziario@pec.comune.montenerovalcocchiara.is.it)

ORDINANZA SINDACALE N° 7 DEL 31/07/2021

Prot. 2369

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI ED ALLA DIFFUSIONE DI MUSICA DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI – PERIODO DAL 31 LUGLIO 2021 AL 31 AGOSTO 2021**

**IL SINDACO**

**Premesso che** il Comune di Montenero Val Cocchiara (IS) intende promuovere l'attrattività turistica perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nella località nel periodo estivo, in particolare mediante lo svolgimento di attività accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli (musica dal vivo, dj set, karaoke, etc...), pubblici spettacoli, manifestazioni varie, su aree pubbliche e/o private utilizzate dalle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

**Che**, tuttavia, in relazione all'attuale quadro epidemiologico Covid-19 e alle vigenti disposizioni legislative occorre consentire la ripresa delle attività economiche e ricreative compatibili con la tutela della salute di utenti e lavoratori pur in un quadro di misure cautelative proporzionate;

**Richiamati** a tal fine,

- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*”;
- il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, “*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in zona bianca*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con la quale sono state recepite le “*Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”;

**Preso atto che** ai sensi della normativa vigente continuano comunque ad applicarsi, anche in zona bianca, le misure base anti contagio che continuano ad essere l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e il distanziamento fisico;

**Considerato**, pertanto, consentire a determinate condizioni lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali che si svolgeranno sui plateatici autorizzati dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, etc.);

**Ritenuto che**, laddove possibile, sia da privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 mt.;

**Dato atto**, altresì, che l'installazione, l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di piccoli trattenimenti musicali senza ballo (senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento) devono avvenire, all'interno o all'esterno del locale, necessariamente, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico;

**Ribadito che** il piccolo intrattenimento musicale presso i pubblici esercizi, va inteso come finalizzato all'allietamento della consumazione ed a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non quale spettacolo autonomo fine a sé stesso;

**Viste** le vigenti disposizioni normative nazionali, regionali e regolamentari in materia di commercio e pubblici esercizi;

**Considerato che** in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i., le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale che dà atto con la presente di operare nel solco di quanto determinato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID-19;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.;

## O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati,

- 1) il piccolo intrattenimento musicale con apparecchi per la diffusione sonora è consentito anche con musica dal vivo all'esterno dei pubblici esercizi, all'interno del plateatico autorizzato, purchè svolto esclusivamente come accompagnamento alla consumazione di alimenti e bevande nel modo seguente:
  - dalle ore 18:00 alle ore 02.00 del giorno successivo, nel periodo dal 31/07/2021 – 31/08/2021;
- 2) il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all'allietamento della consumazione e a rendere gradevole la permanenza degli avventori, come tale non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso; deve essere inoltre assoggettato alle seguenti prescrizioni:
  - gli artisti devono esibirsi esclusivamente all'interno dell'area della concessione e rispettare prima durante e dopo l'evento musicale, il distanziamento interpersonale di 1 mt e 2 mt dal pubblico per il periodo in cui permangono all'interno della medesima area;
  - non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico presente, che deve rimanere seduto;
  - in ogni caso, sia che si tratti di filodiffusione o di musica dal vivo, deve trattarsi di musica di sottofondo tale da non arrecare disturbo alle attività lavorative e al riposo notturno;
- 3) i gestori delle attività di pubblico esercizio, sono tenuti all'osservanza dei limiti di emissione di rumore previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia;

- 4) è fatto divieto assoluto di stazionamento e consumazione in piedi nella medesima area privata, in concessione e in quella circostante. È pertanto permessa la consumazione esclusivamente al tavolino o al banco dello stesso pubblico esercizio mantenendo le distanze interpersonali obbligatorie e osservando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa statale e regionale; qualora si dovessero creare situazioni di affollamento/assembramento/ di persone che stazionano anche fuori dal perimetro di plateatico del bar/pizzeria/ristorante, il titolare dell'esercizio pubblico è tenuto a fare rispettare la normativa anti-covid.
- 5) permangono gli obblighi dell'adozione di tutte le vigenti misure necessarie al contenimento del Covid-19, relativamente alla sanificazione degli ambienti e superfici, distanza interpersonale, nonché l'uso dei dispositivi di protezione previste dalle normative regionali e statali;

### AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alle norme anticovid contenute nella presente Ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1 e art. 3 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, e fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazione a regolamenti comunali, per tutti gli altri casi si applica la sanzione pecuniaria nelle misure pari a minimo € 25,00 e massimo 500,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

### DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- di incaricare il Servizio di Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di trasmettere copia della presente ordinanza a:  
Comando Stazione Carabinieri;  
Servizio Polizia Locale di Montenero Val Cocchiara;  
Esercizi commerciali e pubblici esercizi del territorio.

**Il Sindaco**

*Paolo Santachiara*

